



Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Bareggio, ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla L. 15/2005, e dalla L. 69/2009
approvato con deliberazione di C.C. n. 137 del 21.12.2009

1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Bareggio, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza del Comune di Bareggio si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'ufficio competente e delle fonti normative.
3. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si conclude nel termine indicato da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 3, della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni.

2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Comune abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte.

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, ovvero indicati in atti dell'amministrazione portati a idonea conoscenza degli amministratori, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti richiesti da

legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. Le domande inviate per fax o per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'articolo 65 del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso. Per le domande inviate per via telematica, si applica il disposto di cui all'articolo 3 del *decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68*.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

4. Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, mediante l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, all'Albo Pretorio, ovvero mediante l'impiego di procedure di trasmissione telematica, previste dalle specifiche norme del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

5. Partecipazione al procedimento.

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, presso le sedi degli organi o uffici del Comune di Bareggio sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, effettuata ai sensi dell'articolo 4.

3. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il termine indicato al comma 2 non può comunque determinare lo spostamento del termine finale del procedimento.

6. Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento. Nel caso di provvedimenti recettizi, i termini si riferiscono alla data di notificazione o di comunicazione al destinatario.
2. Ove talune fasi del procedimento, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, siano di competenza di amministrazioni diverse, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con sollecitudine, fatta salva ogni conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Ove il procedimento si concluda con atto sottoposto a controllo preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di controllo non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, se previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato, rinviando alle eventuali ulteriori indicazioni fornite dall'organo controllante.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, l'amministrazione, ove intenda adottare una determinazione espressa, deve provvedervi entro il termine previsto per la formazione del silenzio-assenso.
7. Quando la legge stabilisce nuovi casi di silenzio, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformità.

7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi.

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dall'articolo 16 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Ove l'amministrazione procedente ritenga di non avvalersi di tale facoltà, il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 16 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, l'amministrazione procedente, decorso inutilmente anche l'ulteriore periodo di cui al comma 1, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilità di proseguire i propri lavori, informandone gli interessati.
3. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 del medesimo articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi il termine finale del procedimento viene posticipato di novanta giorni.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 17 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, si applica la disposizione di cui al comma 2.

8. Pareri facoltativi.

1. Quando il Sindaco, fuori dai casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di pareri in via facoltativa, il responsabile del procedimento dà notizia della determinazione agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nel termine di cui all'articolo 16 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. L'amministrazione procede prescindendo dal parere ove questo non sia reso nei termini suddetti.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

9. Responsabile del procedimento.

1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento è il responsabile di posizione organizzativa preposto all'unità organizzativa competente alla trattazione del procedimento, come individuata nelle tabelle allegate al presente regolamento e negli altri atti di organizzazione e programmazione dell'Ente.

2. Nel caso in cui siano delegate competenze funzionali, responsabile del procedimento è l'impiegato delegato.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento sono esercitate dall'impiegato immediatamente sottordinato, salvo che sia diversamente disposto dal responsabile di posizione organizzativa.

4. Il responsabile di posizione organizzativa preposto all'unità organizzativa può affidare la responsabilità di un singolo procedimento ad altro impiegato addetto all'unità. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il responsabile di posizione organizzativa preposto all'unità organizzativa riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento.

5. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 6, 11 e 14-*bis* della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, nonché dal presente regolamento, e svolge inoltre tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

10. Integrazioni e modificazioni del presente regolamento.

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo, tranne il caso in cui la modifica del responsabile del procedimento sia l'effetto automatico della modifica della norma organizzativa originaria. In tal caso si può procedere direttamente alla modifica delle tabelle allegate.

2. Ogni tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Sindaco verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

11. Pubblicità.

1. Il presente regolamento è pubblicato anche all'Albo Pretorio per quindici giorni. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modificazioni.

2. Presso ogni sede del Comune di Bareggio è indicato, con apposito avviso, l'ufficio presso cui sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

12. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Dalla stessa data è abrogato il Regolamento in materia di responsabili dei procedimenti amministrativi e

termini procedurali, approvato con delibera C.C. n.70 del 18/11/1997 e delibera C.C. n.21 del 26/02/1998.

Tabella

Termini di conclusione procedimenti (art. 1 c.3)

Segreteria generale	
<i>Procedimento</i>	<i>Termine (in giorni)</i>
Svincolo polizze fideiussorie	15 dalla richiesta dell'ufficio appaltante
Settore polizia locale, commercio e protezione civile	
<i>Procedimento</i>	<i>Termine (in giorni)</i>
Autorizzazione medie strutture di vendita	90
Autorizzazione esercizi somministrazione	45
Autorizzazione commercio itinerante	60
Autorizzazione pubblico spettacolo	60
Autorizzazione spettacoli pirotecnici	60
Autorizzazione spettacoli viaggianti	60
Autorizzazione noleggio con e senza conducente	60
Autorizzazione taxi	60
Rilascio permessi di sosta e circolazione invalidi	40
Autorizzazione passi carrai	40
Autorizzazione pubblicità stradale	40
Autorizzazione competizioni sportive	90
Autorizzazione occupazione suolo pubblico permanenti	40
Settore personale e sistemi informativi	
<i>Procedimento</i>	<i>Termine (in giorni)</i>
Concessione congedi e aspettative retribuite	15
Rilascio certificati ai candidati che hanno partecipato a concorso	15
Collocamento congedo obbligatorio per maternità	15
Collocamento congedo anticipato per maternità	15
Richiesta decreto di P.S	15
Mutamento di mansioni per inidoneità fisica	60
Settore territorio e ambiente	
<i>Procedimento</i>	<i>Termine (in giorni)</i>
Rilascio pareri preventivi	60

Settore patrimonio	
<i>Procedimento</i>	<i>Termine (in giorni)</i>
autorizzazioni scavi e manomissioni sottosuolo	60
autorizzazione allacciamento fognatura	60
autorizzazione operazioni cimiteriali (esumazione, estumulazione, ecc...), abbellimento lastre, posa monumenti, accesso al cimitero con la bicicletta, restauro monumenti, ecc...	60
Settore finanziario	
<i>Procedimento</i>	<i>Termine (in giorni)</i>
Annullamento fatture tariffa di igiene ambientale	90
Detassazione tariffa igiene ambientale	120
Annullamento accertamenti	60
Rateizzazione avvisi accertamento e/o solleciti di pagamento	60
Rateizzazione solleciti di pagamento entrate patrimoniali	60
Settore Legale	
<i>Procedimento</i>	<i>Termine (in giorni)</i>
Cancellazioni anagrafiche	120
Rilascio certificazioni	immediato
Rilascio carta di identità	immediato
Rilascio certificazioni storiche	7
Copie autentiche	immediato
Pubblicazioni matrimonio	immediato
Esito richiesta risarcimento danni	120
Passaporti	90
Immigrazioni	90